

**COMUNE DI SANTA
GIUSTINA
UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno**

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI
NETTEZZA URBANA**

Approvato con deliberazione n. ____ del Consiglio comunale in data

INDICE

TITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1 - Premessa

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

Articolo 4 - Campo di applicazione

Articolo 5 - Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti comunali

Articolo 6 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.

Articolo 7 - Accesso alle informazioni

Articolo 8 - Estensione territoriale dei servizi

Articolo 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Titolo 2: Definizioni

Articolo 10 - Premessa

Articolo 11 - Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti

Titolo 3: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Articolo 12 - Assimilazione

Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti

Articolo 13 - Premessa

Articolo 14 - Principi generali della raccolta mediante contenitori stradali

Articolo 15 - Principi generali della raccolta mediante il sistema del porta a porta.

Articolo 16 - Raccolta differenziata di imballaggi in plastica e lattine (IPL)

Articolo 17 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Articolo 18 - Raccolta differenziata del vetro

Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione organica

Articolo 20 - Raccolta del secco residuo

Articolo 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

Articolo 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani assimilati

Articolo 23 - Modalità di conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri

Articolo 24 - Modalità di conferimento dei rifiuti mercatali

Articolo 25 - Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti

Articolo 26 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Articolo 27 - Obblighi degli utenti

Articolo 28 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche

Titolo 5: Centro attrezzato per la raccolta differenziata

Articolo 29 - Premessa

Articolo 30 - Accesso al centro attrezzato per la raccolta differenziata

Articolo 31 - Rifiuti ammessi

Articolo 32 - Calendari di apertura

Articolo 33 - Modalità di conferimento

Articolo 34 - Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

- Articolo 35 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE
- Articolo 36 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Articolo 37 - Conferimento di altri rifiuti
- Articolo 38 - Obbligo del personale di controllo e gestione
- Articolo 39 - Responsabilità del Comune

Titolo 6: Servizio di nettezza urbana. Gestione dei rifiuti da spazzamento

- Articolo 40 - Oggetto del servizio di nettezza urbana
- Articolo 41 - Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico
- Articolo 42 - Pulizia caditoie stradali
- Articolo 43 - Svuotamento cestini porta rifiuti
- Articolo 44 - Pulizia e lavaggio aree mercatali
- Articolo 45 - Asporto di carogne di animali
- Articolo 46 - Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche
- Articolo 47 - Divieti ed obblighi degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
- Articolo 48 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Articolo 49 - Volantinaggio
- Articolo 50 - Cantieri su aree pubbliche e private
- Articolo 51 - Aree occupate da spettacoli viaggianti, feste e manifestazioni in genere
- Articolo 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli
- Articolo 53 - Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico
- Articolo 54 - Servizi accessori ed integrativi

Titolo 7: Compostaggio domestico

- Articolo 55 - Compostaggio domestico
- Articolo 56 - Obblighi per l'utente
- Articolo 57 - Impegni del Comune
- Articolo 58 - Esclusioni dall'adesione al compostaggio domestico
- Articolo 59 - Modalità di svolgimento del compostaggio domestico
- Articolo 60 - Modalità di adesione
- Articolo 61 - Controlli
- Articolo 62 - Uso improprio
- Articolo 63 - Durata
- Articolo 64 - Varie

Titolo 8: Validità del Regolamento, divieti, controlli e sanzioni

- Articolo 65 - Efficacia e pubblicità
- Articolo 66 - Vigilanza
- Articolo 67 - Divieti
- Articolo 68 - Sanzioni

Titolo 9: Qualità dei servizi

Articolo 69 - Premessa. Principi fondamentali

Articolo 70 - Strumenti standard di qualità dei servizi

Articolo 71 - Continuità e regolarità dei servizi

Articolo 72 - Rapporti con gli utenti

Articolo 73 - Strutture di controllo

Titolo 10: Disposizioni varie e finali

Articolo - 74 Abrogazione di norme preesistenti

TITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e degli articoli 7 e 15 comma 1 della L.R. Veneto 21.01.2000 n. 3 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ed il servizio di nettezza urbana nel territorio del Comune di Santa Giustina.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati il Comune può avvalersi della collaborazione dei cittadini e di loro associazioni.
3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore.
4. Per l'applicazione del corrispettivo per la gestione dei rifiuti nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito regolamento comunale.

Articolo 2 – Principi generali

1. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene, pulizia e decoro dell'ambiente. I servizi oggetto del presente Regolamento si svolgono non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi attualmente esistenti, ma anche in quelli che saranno realizzati successivamente. Parimenti il servizio di raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro nell'ambito del territorio servito.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per l'incolumità e la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. La gestione avviene tramite ricorso a metodi e tecnologie efficienti e efficaci e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza danneggiare il paesaggio e con particolare riguardo ai siti di interesse tutelati in base alla normativa vigente;
 - c) rispondendo ai bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, coniugando efficienza, economicità e qualità della vita.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
5. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione di rifiuti ed in particolare dei rifiuti pericolosi mediante:
 - a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggior risparmio di risorse naturali e che favoriscono la rigenerazione e il reimpiego di materia;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione della loro

produzione attraverso attività ed iniziative tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) la separazione e la differenziazione dei rifiuti a monte, già a livello delle singole utenze, domestiche e non;
- c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- d) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

7. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:

- a) diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un grado di purezza adeguato in termini di costi/benefici, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio;
- c) incentivare l'autosmaltimento/recupero delle frazioni organiche putrescibili dei RSU;
- d) ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

8. Particolare attenzione è data al controllo del servizio introducendo procedure atte a:

- a) garantire eventuali standard di qualità prefissati in accordo con gli enti competenti e pretendere tali standard;
- b) verificare l'efficacia delle procedure adottate attraverso metodici controlli sul territorio, e attraverso la raccolta di informazioni;
- c) monitorare i costi di gestione al fine di perseguire politiche di stabilità degli stessi.

Articolo 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità ed ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ha come oggetto:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi delle delibere di assimilazione adottate dalla Giunta comunale;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e le frequenze della raccolta stessa;
- d) le modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e le frequenze del servizio stesso;
- f) i servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;

- h) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento e raccolta dei rifiuti primari di imballaggi in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- i) le eventuali modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- j) le modalità di gestione del centro attrezzato per la raccolta differenziata;
- k) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- l) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale;
- m) i criteri per la collaborazione tramite stipula di convenzioni in materia di rifiuti con le associazioni;
- n) le modalità ed il controllo dello svolgimento del compostaggio domestico;
- o) la disciplina del servizio di vigilanza ovvero l'esercizio di funzioni di polizia inerenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- p) la gestione dei materiali contenenti amianto derivanti da utenze domestiche;
- q) la raccolta dei medicinali scaduti conferiti al sistema pubblico di raccolta dalle utenze domestiche;
- r) la raccolta di pile e batterie esauste conferite al sistema pubblico di raccolta dalle utenze domestiche.

2. La privativa non si applica alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati, i quali pertanto possono essere:

- conferiti al Comune in base a convenzione, con o senza trasporto da parte del produttore medesimo;
- conferiti a terzi autorizzati.

3. Il Comune garantisce una costante consultazione con gli altri enti coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento allo scopo di rendere il servizio di gestione sempre più rispondente alle concrete esigenze dell'utenza.

Articolo 4 □ Campo di applicazione

1. Costituiscono campo di applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e nello specifico: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA), secondo quanto definito dall'articolo 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di rifiuto di cui all'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mm.ii:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) ai materiali esplosivi in disuso.

Inoltre non si applica ai sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

3. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, sono assunte le disposizioni dell'articolo 186 e del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.ii, e la D.G.R.V. 2424 del 08 agosto 2008 come modificata dalla D.G.R.V. 794 del 31.03.2009.

Articolo 5 – Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti comunali

1. In collaborazione con gli enti competenti il Comune adotterà tutti gli accorgimenti atti a prevenire ed evitare eventuali situazioni di emergenza igienico - ambientale.

2. Particolare impulso è dato all'attività comunale di monitoraggio, reportistica, analisi e studio sulla qualità dei rifiuti urbani e assimilati più specificatamente per le frazioni riciclate avviate a trattamento e riciclaggio ed alla loro incentivazione.

Articolo 6 – Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione.

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del presente Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e di sensibilizzazione al riguardo. Le campagne di informazione sono progettate e valutate sulla base della loro efficacia.

3. Il Comune, d'intesa con gli enti competenti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.

4. I cittadini e gli utenti sono chiamati a collaborare con il Comune al fine di migliorare i servizi; in tal senso sono promossi periodicamente incontri territoriali, istituiti servizi di assistenza al pubblico e altre attività di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate.

Articolo 7 - Accesso alle informazioni

1. Chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Estensione territoriale dei servizi

1. I perimetri entro i quali i servizi oggetto del presente Regolamento vengono espletati coincidono con il territorio comunale, salvo eccezioni espressamente indicate dal Comune con apposito provvedimento.

Articolo - 9 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Le responsabilità igienico - ambientali in merito alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati rimane in capo al Comune. Inoltre qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

TITOLO 2: Definizioni

Articolo 10 - Premessa

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuti urbani o domestici (RSU): i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Frazione secca non recuperabile o rifiuto urbano residuo (RUR): il rifiuto urbano ed assimilato misto che residua dalla raccolta separata delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti, con contenuto di umidità non superiore al 10%, come, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta sporca, carta assorbente, carta oleata o plastificata (poliaccoppiati) escluso tetrapak, cocci di ceramica, porcellana o terracotta (piccole quantità), piccoli oggetti di uso domestico, cassette audio e video, compact disk, dvd, custodie, cosmetici, tubetti di dentifricio e spugne sintetiche, pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, oggetti in gomma, spugne, polveri dell'aspirapolvere, ceneri esauste, spente e non pericolose, accendini e mozziconi di sigarette. Nel caso in cui il progresso tecnico ed impiantistico consenta il recupero/riciclo di tali materiali secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e salvaguardando la salute dell'uomo, l'elenco di cui sopra si intenderà automaticamente aggiornato, trattandosi di mero elenco esemplificativo.

Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) o frazione umida o rifiuto umido: il materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e costituito da residui alimentari, ovvero a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: resti alimentari, avanzi di cibo, scarti di cucina, piccole ossa, pane vecchio, salviette di carta, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri da tè, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica.

Frazione riciclabile: la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Vetro o frazione vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose. A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi di: bottiglie in vetro, flaconi in vetro, vasetti in vetro, bicchieri in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo.

Lattine in alluminio, acciaio e banda stagnata: i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata (ad esempio le lattine e i barattoli) utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose.

Carta: a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta pulita, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, carta da computer, giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, depliant.

Cartone: gli imballaggi primari e secondari cellulósici, incluso il tetrapak.

Imballaggi in plastica: gli imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (il presente elenco è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA. In caso di modifiche l'elenco si intende pertanto automaticamente aggiornato): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; cassette e fusti; Polietilenterefalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); piatti e bicchieri monouso; imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, vaschette e cassette.

Oggetti in plastica: tutte le cose e oggetti in plastica o composti essenzialmente di plastica che non rientrano nella frazione "Imballaggi in plastica", quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sottovasi in plastica, bicchieri e piatti in plastica, bacinelle in plastica; in seguito ai progressi delle tecniche di differenziazione il Comune si riserva di differenziare ulteriormente questa frazione in ulteriori categorie merceologiche (ad esempio le cosiddette plastiche dure, plastiche molli, cassette di plastica, etc.).

Rifiuti verdi: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Rifiuti urbani pericolosi o frazioni particolari (RUP): i rifiuti che per loro caratteristiche o per espresse disposizioni di Legge, devono essere avviati a forme particolari di recupero o smaltimento, come definito dal D.Lgs. 152 del 2006 e succ.mm.ii e dall'articolo 1.2. dell'elaborato "F" del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.G.R.V. 22.11.2004, n. 59. Per esempio: oli minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto esauste possedute da privati, oli e grassi esausti di origine vegetale ed animale.

Rifiuti ingombranti: i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; tali rifiuti non possono, perciò, essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta, se non presso il centro

attrezzato per la raccolta differenziata (ad esempio materassi, pareti in cartongesso, etc.).

Rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade: tutti i rifiuti raccolti nell'ambito delle attività di spazzamento manuale o meccanizzato, originariamente giacenti sulle strade ed aree pubbliche (ad esempio la polvere, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, i detriti compresi quelli giacenti nelle caditoie dell'acqua meteorica, la carta, le bottiglie e lattine, i pacchetti di sigarette, i cocci, il fogliame, i rami secchi, etc.).

Rifiuti mercatali: i rifiuti provenienti dalle attività del mercato.

Imballaggio: un prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione.

Rifiuti cimiteriali: i rifiuti cimiteriali provenienti da: ordinaria attività cimiteriale, esumazioni ed estumulazioni ordinarie, esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sono rifiuti urbani. I rifiuti provenienti da ordinaria attività cimiteriale sono costituiti, a titolo esemplificativo, da: fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, esumazioni ed estumulazioni straordinarie (articolo 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 152/2006; articolo 16 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad esempio zinco e piombo).

Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale.

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi delle specifiche deliberazioni della Giunta comunale. Ferma

restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, etc.).

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, ossia le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Articolo 11 - Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei Rifiuti.

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura.

Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 3/2000; ai sensi del presente Regolamento Soggetto gestore è il Comune, il quale può decidere di delegare allo scopo, sulla base di precise convenzioni o contratti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, singoli servizi o la loro totalità a soggetti - pubblici o privati - individuati allo scopo. Per tale motivo ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa riferimento al Comune quale Soggetto gestore si intende o il Comune direttamente o il Comune attraverso i soggetti, pubblici o privati, appositamente incaricati dello svolgimento del servizio, dei servizi o delle attività delle quali si tratta.

Comune: ove non specificato diversamente, per Comune si intende il Comune di Santa Giustina. Per le competenze del Comune di fa riferimento, in particolare, all'articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Concessionari dei servizi: soggetti individuati dal Comune per lo svolgimento in concessione dei servizi di cui al presente Regolamento;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o privilegiando contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati. Degli oneri economici derivanti dallo smaltimento di sacchetti non biodegradabili o dal conferimento nella FORSU di rifiuti impropri verranno informati gli utenti che saranno tenuti ad adeguarsi alle eventuali successive prescrizioni del Comune.

Raccolta monomateriale: la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani.

Raccolta multimateriale: la raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione multimateriali.

Spazzamento: modalità di raccolta rifiuti su strada.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

2. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni (cfr. anche D.G.R.V. 769 dell'11 marzo 2005):

Ambito territoriale ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.

Centro attrezzato per la raccolta differenziata (o ecocentro): "l'area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento" (definizione tratta dal D.G.R.V. 769/2005); l'ecocentro deve essere conforme, nei tempi e nei modi, alle disposizioni del Decreto Ministro Ambiente 8 aprile 2008 e succ.mm.ii che individua come campo di applicazione

i “centri di raccolta comunali”; “i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal sopra citato decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 (del Decreto), conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti *normative* settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche” (articolo 1 del D.M. 8 aprile 2008).

Combustibile da rifiuti (CDR) noto anche con il corrispondente acronimo inglese RDF (refuse derived fuel): il combustibile classificato, sulla base delle norme tecniche UNI 9903- 1 e successive modifiche e integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato a garantire un adeguato potere calorifico, nonché a ridurre e controllare 1) il rischio ambientale e sanitario, 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità, 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.

Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 217/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Compostaggio domestico: il trattamento in proprio della frazione organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell'utenza domestica al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).

Contentore: un recipiente (ad esempio sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, etc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

Ecosportello: ufficio comunale, o ufficio gestito dal Comune in collaborazione con altri enti, ove l'utenza riceve informazioni e materiali relativi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Area di travaso: è un'area adibita al trasferimento tra automezzi dei rifiuti e realizzata al fine di ottimizzare la raccolta e l'avvio degli stessi, da parte degli operatori del servizio pubblico, ai successivi impianti di recupero o smaltimento. Tale struttura, non essendo aperta al pubblico, non può essere intesa come centro attrezzato per la raccolta differenziata, così come precedentemente definito.

Isola o Piazzola Ecologica o ecopiazzola stradale: è un'area dotata di pavimentazione solida, in genere di cemento o asfalto che ospita uno o più contenitori (bidoni o cassoni) destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini. In genere queste strutture vengono localizzate in posti facilmente accessibili come bordi stradali o perimetri cimiteriali e si distinguono dai centri attrezzati per la raccolta differenziata per il fatto di non essere custodite e, talvolta, nemmeno recintate.

Sulla base della definizione data le isole (o piazzole) ecologiche non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sui rifiuti;

Privativa comunale: sussiste una situazione giuridica definibile di 'privativa' allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto. Ai sensi dell'articolo 198 comma 1 del D.Lgs 152/2006 i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di legge.

Raccolta porta a porta o domiciliare: la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.

Raccolta da ecopiazzola stradale: la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza di piazzole stradali o presso punti individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.

Raccolta su chiamata: la raccolta - laddove attivata- di rifiuti urbani in quantità eccessive per il normale conferimento.

Rifiuti impropri: i rifiuti depositati nei contenitori e non corrispondenti alle caratteristiche delle singole categorie di rifiuti differenziati.

Spazzamento: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.

Trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Comune per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.

Utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze.

Utenza: luogo, locale o area scoperta, non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.

Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli destinati a civile abitazione.

TITOLO 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.

Articolo 12 - Assimilazione

1. Per le disposizioni di cui al presente Titolo si fa riferimento ad apposita disciplina adottata dal Comune con deliberazioni della Giunta.

TITOLO 4: Il conferimento dei rifiuti

Articolo 13 - Premessa

1. Ai sensi dell'articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 il Comune stabilisce le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.

2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:

a) nel caso di raccolta porta a porta: conferimento domiciliare dei rifiuti all'interno di sacchi o all'interno di appositi contenitori dedicati (ad esempio bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, etc.) autorizzati e forniti dal Comune; la dotazione standard utilizzata per i condomini è mediante contenitori individuali; per i condomini con un alto numero di utenze il Comune può concordare dotazioni diverse atte a risolvere la carenza e/o la promiscuità degli spazi. Il regolamento condominiale deve prevedere la dislocazione del materiale fornito in comodato gratuito ad uso condominiale (ad esempio bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) e le modalità di conferimento tenendo conto che:

- nei giorni in cui non è prevista la raccolta esso deve rimanere all'interno degli spazi privati possibilmente non in vista;
- esso deve essere esposto in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di raccolta;
- tutto il materiale dovrà essere mantenuto integro, pulito ed igienizzato da parte degli utenti;
- eventuali particolari dotazioni o modalità di conferimento potranno essere autorizzate di volta in volta dal Comune.

Nel caso in cui il conferimento al Comune avvenga tramite un bidoncino, è facoltà del Comune medesimo consegnare anche dei sacchetti in cui l'utente può o deve disporre il materiale di cui si vuol disfare;

b) nel caso di particolari raccolte dedicate: conferimento presso contenitori (ad esempio sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, etc.) posizionati all'interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (ad esempio scuole, asili, centri sociali, etc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (quali farmacie, supermercati, etc.), purché appositamente autorizzate;

c) conferimento nei contenitori presso ecopiazzole stradali;

d) conferimento presso i centri attrezzati per la raccolta differenziata da parte dei soggetti autorizzati.

3. Le modalità e la frequenza di conferimento e di raccolta sono riportate in un calendario redatto dal Comune secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. La frequenza e le modalità di svuotamento vengono resi noti agli utenti mediante:

- affissione sugli spazi pubblici previsti (ad esempio all'Albo pretorio on line comunale);
- pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- presso gli uffici comunali competenti;
- altri strumenti individuati dal Comune.

4. E' facoltà del Comune dare in comodato gratuito o chiedere il rimborso per i contenitori e le attrezzature fornite, delle quali l'utente è comunque responsabile. In quest'ultimo caso i contenitori e le attrezzature fornite diverranno di proprietà dell'utente.

L'utente deve comunque utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento e procedere alla identificazione del materiale stesso.

5. Nella definizione della precisa collocazione dei contenitori devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada e quelle del Comune, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico e del Regolamento edilizio.

6. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, devono riportare le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e devono indicare i materiali da introdurre e quelli da non introdurre.

Articolo 14 - Principi generali della raccolta mediante contenitori stradali

1. I rifiuti differenziati, con esclusione dell'umido, devono essere conferiti direttamente sfusi dentro i contenitori. L'utente è tenuto a chiudere il coperchio se apribile ed il rifiuto non va mai lasciato sul suolo.

2. L'utente è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

3. I contenitori vengono lavati e disinfettati a cura del Comune.

Articolo 15 - Principi generali della raccolta mediante il sistema del porta a porta.

1. A ciascuna utenza il Comune consegna contenitori e/o attrezzatura necessari per poter avere accesso al servizio (ad esempio sacchetti, bidoncini, etc.) e fornisce le indicazioni e le informazioni necessarie al loro utilizzo. Le informazioni possono essere fornite attraverso uno o più dei seguenti sistemi:

- a) opuscoli informativi consegnati contestualmente al materiale di cui sopra;
- b) opuscoli e libretti informativi consegnati tramite il servizio postale pubblico;
- c) ecosportello;
- d) messaggi audio e televisivi;
- e) numero verde o numero dell'ufficio comunale competente;
- f) altro, previa comunicazione pubblica del Comune.

2. Tutti i sacchetti o i contenitori da impiegare sono quelli dalle caratteristiche volumetriche, tecniche (ad esempio impiego dei transponder, dimensioni, etc.) e di colore previste dal Comune ed è individuata in maniera univoca la tipologia di materiale da collocarvi; i sacchetti e i contenitori vengono forniti dal Comune, con esclusione di quelli per l'umido, presso gli ecosportelli in numero adeguato all'utilizzo della singola utenza. I contenitori e i sacchetti da svuotare o prelevare vanno disposti su suolo pubblico nella posizione indicata dal Comune e comunque in posizione tale da non costituire pericolo per cose, animali, persone (generalmente a bordo strada) e per il traffico veicolare come previsto dal Codice della Strada; i contenitori e i sacchetti devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.

3. Le caratteristiche cui devono rispondere i sacchetti da impiegare ai fini del presente Regolamento sono le seguenti:

- a) sono forniti a cura del Comune ad ogni singola utenza; nel caso in cui i sacchetti presentino difetti il Comune provvederà, su richiesta, alla loro sostituzione, previa restituzione dei sacchetti danneggiati;

b) i sacchetti sono forniti a ciascuna utenza e da questa devono essere tenuti con cura e senso di responsabilità; in particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte;

c) non verrà effettuato il servizio con sacchetti di proprietà dell'utenza o sacchetti diversi da quelli forniti dal Comune, con esclusione di quelli per l'umido;

d) nel caso in cui l'utente necessiti di una quantità di sacchetti superiore a quella consegnata verrà addebitato il costo stabilito dal Comune con apposito provvedimento.

4. Per quanto riguarda le caratteristiche dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, valgono le seguenti disposizioni a carattere generale:

a) sono forniti a cura del Comune ad ogni singola utenza. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza. Il Comune si riserva comunque l'addebito di eventuali costi all'utenza medesima;

b) nel caso di furto il Comune procede alla riconsegna di un contenitore su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;

c) i contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune; in questo caso l'utente potrà richiedere che il contenitore sia munito di chiave e tutte le spese accessorie saranno a carico dell'utente medesimo;

d) i contenitori, in casi particolari quali, per esempio: contenitori per utenze condominiali, contenitori autorizzati ad essere posti su suolo pubblico, contenitori per le case sparse e per le seconde utenze, possono essere dotati di chiave fornita dal Comune su richiesta dell'utente, previa accettazione dei costi aggiuntivi della fornitura; alla cessazione dell'utenza la chiave fornita deve essere restituita.

5. Il servizio di raccolta viene garantito nelle strade comunali e/o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, che possono comprendere le zone sparse.

6. Il servizio di raccolta è svolto nei giorni lavorativi con frequenza, modalità ed orari determinati dal Comune e riportati nell'apposito calendario; in caso di festività infrasettimanali coincidenti con i giorni di raccolta, sarà facoltà del Comune fare eseguire la raccolta il giorno previsto anche se festivo o farla recuperare in giorni prefissati anticipandola o posticipandola al primo o al secondo giorno feriale utile.

7. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio stradale ordinario o con servizio su chiamata a pesatura in casi particolari.

8. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme ed esigenze igienico - sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta senza dar luogo a perdite e sversamenti su suolo pubblico e privato.

8. Gli orari di raccolta dei rifiuti posti in area pubblica o ad uso pubblico devono concentrarsi soprattutto al mattino e comunque non prima delle ore 05:00 e non oltre le ore 16:00. Deroghe possono essere concordate con il Comune.

9. Relativamente alle realtà condominiali con un alto numero di utenze, il Condominio dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie perché all'interno dell'immobile il servizio

di conferimento e la raccolta siano espletati nei modi corretti. Il Condominio assume ogni responsabilità conseguente ai danni a cose e persone, che gli automezzi che effettuano il servizio dovessero causare durante le operazioni di svuotamento dei contenitori posizionati in area privata ad uso pubblico per effetto esclusivo di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri di servizio. L'Amministratore condominiale, in concerto con il Comune per quanto concerne l'individuazione delle aree necessarie ai mezzi per effettuare le operazioni di movimentazione e scarico, segnala, anche con apposita cartellonistica, eventuali percorsi ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione per agevolare la rapidità delle operazioni di svuotamento, producendo ed esponendo in punti ben visibili, se del caso, apposita planimetria con l'indicazione dei percorsi e dei comportamenti da tenersi. I condomini di nuova costruzione dovranno prevedere gli spazi da dedicare ai contenitori dei rifiuti. I contenitori e i sacchetti, a seconda della tipologia di rifiuto a cui sono preposti, salvo diversa concordata prescrizione, vanno movimentati la sera precedente il giorno di raccolta o entro le ore 05:00 del giorno di raccolta indicato nel calendario fornito. La movimentazione, eseguita dai condomini o da loro preposto, prevede il posizionamento del contenitore o del sacchetto sul suolo pubblico o ad uso pubblico, in un posto concordato con il Comune che faciliti le operazioni di svuotamento e non crei intralcio o pericolo alla viabilità. A svuotamento avvenuto si deve provvedere al tempestivo ritiro, da effettuarsi entro il pomeriggio del giorno di raccolta. E' assolutamente vietato posizionare, anche temporaneamente, i contenitori e i sacchetti in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento. I condomini e/o inquilini devono conferire i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori e dei sacchetti secondo le modalità impartite dal Comune, suddivisi per tipologia merceologica, utilizzando i contenitori ed i sacchetti assegnati, nel rispetto degli orari e dei calendari concordati. E' assolutamente vietato depositare materiale all'esterno dei contenitori e dei sacchetti. Qualora trattasi di area in cui, per le particolari condizioni o per gli accorgimenti anche di tipo tecnico adottati (ad esempio: chiavi di accesso, sistemi riservati di apertura del cassonetto, etc.), risulti in maniera oggettiva ed inconfutabile che non vi possa essere stata l'azione irregolare di un estraneo, il Condominio sarà considerato responsabile degli eventuali conferimenti impropri dei rifiuti in essa riscontrati. Nel medesimo caso, al Condominio stesso saranno addebitate le eventuali spese conseguenti che il Comune dovesse sostenere per il corretto smaltimento di quanto conferito.

10. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Comune predispose un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema viene attuato tramite la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori e dei sacchetti utilizzati dall'utenza.

11. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta, il Comune dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, (ad esempio: esposizione non conforme, rifiuto conferito non corrispondente, rifiuto abbandonato a terra, etc.) l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione, fare eventualmente delle foto da cui risulti evidente l'identificativo del contenitore e il rifiuto improprio conferito e applicare l'adesivo sul contenitore o sul sacchetto per il quale rilevi le difformità o, in

alternativa, consegnarlo direttamente all'utenza. La seconda copia dell'adesivo compilato e le foto dovranno pervenire al Comune.

12. Nel caso di esposizione non corretta il Comune non provvederà al ritiro in modo che l'utente provveda ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Regolamento e alla corretta differenziazione.

13. L'esposizione dei contenitori e dei sacchetti è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a. il servizio di raccolta viene svolto con le cadenze riportate nell'apposito calendario predisposto annualmente dal Comune e da questo comunicato all'utenza;

b. i contenitori e i sacchetti domiciliari dovranno essere esposti a partire dalla sera prima del giorno di raccolta indicato nel calendario di cui al punto sopra indicato e non oltre le ore 5.00 del giorno seguente; i contenitori dovranno essere mantenuti esposti fino a prelievo effettuato;

c. i contenitori e i sacchetti dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato; la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune dove l'utente colloca il contenitore o il sacchetto;

d. i contenitori e i sacchetti devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi;

e. i contenitori dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro i confini di proprietà, salvo i casi specifici concordati tra Comune e utente;

f. la responsabilità inerente all'esposizione del contenitore e del sacchetto su suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico dell'utente salvo cause dimostrate di forza maggiore;

g. qualora il Comune non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori o dei sacchetti domiciliari, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione al Comune stesso per la verifica.

Nel caso di effettivo mancato svuotamento il disservizio dovrà essere recuperato. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

Articolo 16 - Raccolta differenziata di imballaggi in plastica e lattine (IPL)

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e lattine avviene mediante sistema porta a porta secondo le modalità e termini di cui all'articolo 15.

2. Il Comune si riserva il posizionamento di contenitori per la raccolta di plastica e lattine in prossimità o presso le utenze non domestiche (quali ad esempio: bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, etc.) sulla base di specifiche valutazioni da assumere di volta in volta.

Articolo 17 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte stradali, oltre che presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata.

2. La raccolta differenziata stradale della carta avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal Comune e identificati tramite apposita segnaletica. I contenitori stradali vengono collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata dalle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Comune. Il Comune provvede al lavaggio

e alla disinfezione dei contenitori stradali.

Articolo 18 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali posti sul territorio comunale ed anche presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori, secondo le modalità previste al Comune.
3. Il Comune provvede al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori stradali.
4. I contenitori stradali per il conferimento sono identificati tramite apposito adesivo e vengono collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata dalle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.
5. Per le lastre di vetro e gli oggetti in vetro di grandi dimensioni (quali ad esempio specchi e specchiere) è previsto il conferimento presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 19 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto del rifiuto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari assimilati, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione assimilati, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, etc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva assimilati quali mense, comunità, etc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva assimilati (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta è effettuata con contenitori stradali collocati sul territorio comunale.
5. Il Comune provvede al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori stradali.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori in sacchetti compostabili trasparenti, salvo diversa disposizione del Comune, e deve essere esente da altri materiali non idonei al compostaggio.
7. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori secondo le modalità previste dal Comune.
8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Comune e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Articolo 20 - Raccolta del secco residuo

4. Il secco residuo viene raccolto con il metodo del porta a porta secondo le indicazioni generali di cui all'articolo 15.

2. Nei giorni stabiliti dal Comune le utenze che necessitano di usufruire del servizio faranno trovare il proprio bidoncino esposto nei punti previsti, avendo avuto cura di impiegare i sacchetti messi a disposizione dal Comune. Per le case sparse il Comune mette a disposizione cassonetti stradali con calotta ai quali gli utenti possono conferire il rifiuto secco mediante apposita chiavetta che viene consegnata dal Comune stesso in alternativa al bidoncino.
3. Le caratteristiche standard dei sacchetti consegnati alle utenze domestiche sono definite dal Comune.
4. I contenitori vengono consegnati d'ufficio al momento dell'avvio del servizio oppure in seguito a richiesta dell'interessato in possesso di certificato di residenza nel Comune e su compilazione di apposito modulo.
5. E' facoltà del Comune chiedere un contributo di "avvio servizio" a ciascun utente.
6. Se l'utente cambia abitazione, dovrà utilizzare lo stesso bidoncino se si sposta all'interno del Comune, altrimenti dovrà riconsegnarlo, fatto salvo quanto disciplinato per le case sparse.
7. Se varia la consistenza del nucleo familiare l'utente deve rivolgersi al Comune per la sostituzione del bidoncino, secondo quanto stabilito dal Comune medesimo.

Articolo 21 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

1. I RUP così come identificati dalla normativa vigente sono oggetto di conferimento separato.

Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile), e/o X (irritante). Vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici e relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo;
- b) batterie d'auto esauste;
- c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
- d) oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
- e) lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g) pile e farmaci.

Tutti i rifiuti pericolosi di cui sopra, e quelli che verranno definiti dalla normativa susseguente il presente Regolamento, possono essere oggetto di apposita raccolta presso centro attrezzato per la raccolta differenziata.

2. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati, di cui all'articolo 1 del predetto Decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori oppure sono conferiti in raccolta differenziata presso il centro attrezzato per

la raccolta differenziata.

3. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso farmacie o presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 22 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani assimilati

1. Le utenze non domestiche effettuano il conferimento nell'ambito del servizio base di raccolta in maniera analoga a quanto previsto per le utenze domestiche. Per il conferimento presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata le utenze non domestiche devono convenzionarsi con il Comune secondo lo schema di convenzione fornito dal Comune ed approvato con delibera di Giunta.

Articolo 23 - Modalità di conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri

1. I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri quali: residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Comune, posizionati all'interno o, se non possibile, all'esterno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione organica e frazione secca non riciclabile, così come indicato sui contenitori; potranno essere raccolti in appositi contenitori anche gli oggetti in plastica. Sarà cura del Comune individuare l'area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Articolo 24 - Modalità di conferimento dei rifiuti mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.

2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal Comune.

3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al sopra indicato comma 2.

4. Gli operatori dei mercati devono pulire l'area ove si è svolto il mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate nei termini stabiliti dal Comune. 5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Comune ai diretti interessati.

Articolo 25 - Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche devono conferire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata. Nel caso di acquisto di nuove apparecchiature elettriche od elettroniche, il RAEE deve essere conferito al negoziante contestualmente all'acquisto di uno equivalente.

2. Piccole quantità di inerti, come precisato successivamente dal presente Regolamento

nella parte relativa alla disciplina del centro attrezzato per la raccolta differenziata, provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica possono essere conferiti presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata.

3. Per chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti, compresi i RAEE e i rifiuti inerti, presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata, il Comune potrà istituire il servizio di ritiro a pagamento su chiamata.

Articolo 26 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Il Comune può istituire servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, sostanze contenenti amianto, guaina bituminosa, lana di vetro, lana di roccia od altri rifiuti particolari.

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Comune per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Articolo - 27 Obblighi degli utenti

1. La detenzione dei rifiuti urbani ed assimilati deve evitare la generazione di cattivi odori e di condizioni di rischio per l'igiene pubblica. E' fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, i sacchetti dei rifiuti e/o i contenitori dedicati in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento.

2. Ciascun utente ha l'obbligo di eseguire la differenziazione delle cose od oggetti di cui intende disfarsi, separandoli in base alle tipologie che vengono raccolte ed avviate a successivo smaltimento/recupero da parte del Comune; è fatto divieto all'utente di conferire le frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. Le cose e gli oggetti vanno puliti e sciacquati anche grossolanamente per ridurre la possibilità di esalazioni maleodoranti. Gli oggetti e gli imballaggi vanno ridotti di volume schiacciandoli e comprimendoli per quanto possibile ad esclusione degli oggetti in vetro e quelli che ridotti di volume possono causare situazioni di pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

3. I rifiuti, ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, devono essere conferiti negli appositi contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto; tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Comune.

4. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti e a non forzarne il coperchio se il contenitore è fisso e dotato di apposite aperture per il conferimento.

5. Qualora i contenitori per la raccolta siano colmi, gli utenti devono conservare i rifiuti in attesa del prelievo oppure conferirli presso i contenitori corrispondenti alla corretta tipologia di rifiuto presso un'altra ecopiazzola laddove possibile; non è comunque consentito collocare sacchi o rifiuti che impediscano la corretta chiusura dei contenitori né depositare il rifiuto al suolo che in nessun caso deve causare contaminazione per aria, acqua, suolo.

6. Il conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento. I rifiuti vanno conferiti ai punti di raccolta suddivisi per tipologia merceologica e utilizzando unicamente i contenitori indicati e/o i sacchi consegnati dal Comune fatta eccezione per l'umido. I contenitori e i sacchi per il servizio porta a porta devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro, sempre ben chiusi e nei contenitori dedicati qualora forniti. Il punto di conferimento va individuato, preferibilmente, nel punto più prossimo alle pubbliche vie e ove possibile in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale. I Calendari di raccolta vengono resi pubblici dal Comune.

7. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti inoltrano motivata richiesta al Comune.

8. Per accedere al centro attrezzato per la raccolta differenziata i cittadini devono essere muniti di idoneo documento come previsto dal presente Regolamento nell'apposita sezione.

9. Tutti i tipi di rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia, da parte degli utenti e devono essere esenti da materiale estraneo che ne comprometta l'eventuale recupero.

10. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione dei compattatori, degli scarrabili e dei contenitori.

11. Durante le operazioni di conferimento nelle apposite aree gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente Regolamento e le istruzioni eventualmente impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i container del centro attrezzato per la raccolta differenziata e presso i contenitori situati nelle ecopiazze.

12. È vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

13. L'utente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro, o comunque per il conferimento di materiali e/o sostanze per le quali non sia prevista la relativa raccolta.

14. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

15. È vietato, ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

16. I rifiuti ingombranti o voluminosi non devono essere depositati nei contenitori stradali o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici,

al fine di evitare che i contenitori per la raccolta differenziata stradale si riempiano troppo in fretta e che la ecopiazzola stradale sia soggetta ad abbandono improprio di rifiuti. Il loro conferimento va effettuato presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

17. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie o altri materiali (quali ad esempio: asfalto, bitume, lana di roccia, isolante, etc.) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto dal presente Regolamento.

18. Non hanno diritto ad accedere al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti tutti gli utenti che non hanno residenza nel Comune salvo quanto previsto al successivo comma.

19. I proprietari di seconde case e i turisti sono tenuti a conferire i propri rifiuti secondo quanto previsto dal presente Regolamento nell'apposita sezione. Per particolari esigenze o per luoghi particolarmente disagiati, è possibile venga raggiunto un accordo particolare tra il Comune e le utenze interessate che stabilirà le rispettive competenze, doveri e responsabilità in forma scritta di convenzione. In ogni caso tutti gli utenti proprietari di seconde case e i turisti sono tenuti a rivolgersi ai competenti uffici comunali per ricevere tutte le informazioni sul servizio.

20. In nessun caso i rifiuti potranno essere abbandonati su suolo pubblico.

Articolo 28 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato con finalità benefiche.

1. Iniziative di raccolta differenziata possono inoltre essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, e con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato, Parrocchie e Associazioni in genere. Tali raccolte, se utilizzano strutture o servizi del Comune possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione con il Comune medesimo.

2. Le suddette Associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere disaggregati per tipologia di materiale.

TITOLO 5: Centro attrezzato per la raccolta differenziata

Articolo 29 - Premessa

1. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa vigente in materia di "raccolta differenziata" il Comune gestisce un centro attrezzato per la raccolta differenziata sul proprio territorio. Tale centro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte degli utenti e per l'ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. Il Centro attrezzato per la raccolta differenziata è una zona recintata e presidiata, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.

2. Il Centro attrezzato per la raccolta differenziata è autorizzato dal Comune dal punto di vista urbanistico - edilizio e operativo ai sensi del D.M.A. 8 aprile 2008 aggiornato dal D.M.A. 13 maggio 2009 e succ.mm.ii..

Articolo 30 - Accesso al centro attrezzato per la raccolta differenziata

1. Il servizio di conferimento dei soli rifiuti riciclabili presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Possono accedere ed usufruire del centro attrezzato per la raccolta differenziata:
 - a) le utenze domestiche residenti e non residenti (secondo case) nel Comune nei limiti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
 - b) le utenze non domestiche appositamente convenzionate con il Comune;
 - c) i soggetti espressamente e formalmente autorizzati dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 31 - Rifiuti ammessi

1. Le utenze domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e qualora il centro attrezzato per la raccolta differenziata sia attrezzato, regolarmente autorizzato ed abbia istituito il relativo servizio ai sensi della normativa vigente per il conferimento, le seguenti tipologie di rifiuto:
 - a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
 - b) accumulatori d'auto esauste;
 - c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
 - d) oli minerali esausti per autotrazione;
 - e) lampade alogene a scarica e tubi catodici;
 - f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - g) rottami ferrosi e metalli;
 - h) carta e cartoni;
 - i) rottami di vetro, lattine e contenitori in banda stagnata;
 - j) ramaglie e scarto verde in generale;
 - k) RAEE;
 - l) piccole quantità di inerti;
 - m) stracci e tessuti in genere;
 - n) contenitori in plastica e plastiche varie;
 - o) rifiuti ingombranti;
 - p) legno;
 - q) plastiche non da imballaggio;
 - r) altri rifiuti individuati dal Comune.
2. Le utenze non domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, i rifiuti assimilati agli urbani di cui alla specifica deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 32 - Calendari di apertura

1. I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, ed esposti all'ingresso del centro attrezzato per la raccolta differenziata, adeguatamente pubblicizzati dal Comune.

Articolo 33 - Modalità di conferimento

1. L'utente ha accesso al centro attrezzato per la raccolta differenziata soltanto previa presentazione di un apposito documento (carta d'identità, patente, titolo di proprietà od altro) che provi la sua identità e utilizzazione di una unità immobiliare nel Comune; tale

documento va esibito al personale addetto al momento dell'ingresso. Il personale addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti dal presente Regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro attrezzato per la raccolta differenziata di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale addetto.

2. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale addetto, nel rispetto della segnaletica presente e nel rispetto delle prescrizioni del Comune. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta, direttamente a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura del personale addetto. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.

3. L'eventuale verifica del peso (quantità) e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto, il quale ha l'obbligo di annotare questi dati.

4. Il Comune si riserva di avviare un sistema di pesatura per riconoscere premi od altri incentivi per le utenze domestiche che dimostrino di conferire notevoli quantità di frazioni riciclabili selezionate.

5. Il Comune provvede a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano il centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 34 - Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

1. Il Comune si riserva di attivare il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata secondo le linee guida di seguito indicate e nel rispetto delle quantità definite dal Comune con apposito provvedimento:

- i rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati;
- i rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini devono essere conferiti a cura degli utenti in forma tale da contenere il più possibile il volume;
- è consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale addetto al centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 35 - Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. I rifiuti ingombranti e i RAEE devono essere conferiti al centro attrezzato per la raccolta differenziata direttamente a cura degli utenti, i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti.

2. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni non compostabili.

3. Il Comune può attivare un servizio di ritiro domiciliare su chiamata a pagamento.

Articolo 36 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

I RUP possono essere conferiti al centro attrezzato per la raccolta differenziata a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi provengano esclusivamente da utenze domestiche.

Articolo 37 - Conferimento di altri rifiuti

1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche, etc., così come i rifiuti rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private ad uso pubblico, al fine di poter essere smaltiti in maniera corretta, potranno essere depositate nel centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 38 - Obbligo del personale di controllo e gestione

1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del centro attrezzato per la raccolta differenziata è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante l'apertura del centro attrezzato per la raccolta differenziata;
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro attrezzato per la raccolta differenziata tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando al Comune il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
- provvedere alla tenuta presso il centro di raccolta (laddove non sia possibile una tenuta presso altra/e sede/i) di formulari e bolle ecologiche se obbligatori nonché delle "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" (ai sensi del D.M.A. 8 aprile 2008 aggiornato dal D.M.A. 13 maggio 2009) dei conferimenti, alla registrazione giornaliera delle operazioni di carico e del Registro di scarico se ancora previsto;
- segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
- verificare la capienza residua dei contenitori;
- verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del

centro attrezzato per la raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, etc.).

Articolo 39 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del Centro di raccolta differenziata.

Titolo 6: Servizio di nettezza urbana. Gestione dei rifiuti da spazzamento

Articolo 40 - Oggetto del Servizio di nettezza urbana

Formano oggetto del Servizio di Nettezza Urbana le seguenti attività:

- a) spazzamento meccanizzato e/o manuale di strade, aree, piste pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico;
- b) pulizia caditoie stradali;
- c) pulizia e lavaggio delle aree mercatali;
- d) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
- e) asporto carogne di animali e ritiro animali feriti o abbandonati;
- f) diserbaggi e asporto erba spontanea in aree pubbliche.

Articolo 41 - Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto nelle seguenti aree:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti, i percorsi ciclabili e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus, i parchi e le aree verdi di uso pubblico.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6 Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Articolo 42 - Pulizia caditoie stradali

1. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche esistenti lungo le vie, piazze e viali devono essere mantenute libere e sgombre da qualsiasi materia in modo da assicurare il libero scolo delle acque stesse. Potrà essere prevista la possibilità di pulizia anche all'interno della condotta stradale che collega le varie caditoie nonché la pulizia delle caditoie o altre strutture dei sottopassi stradali. Il Comune assicura la pulizia delle caditoie stradali. Tale servizio deve prevedere lo spurgo di fango, ghiaia o di altri rifiuti accumulatisi.
2. Il trasporto all'impianto di smaltimento, in modo separato, del materiale di risulta è a cura del Comune che è anche responsabile degli eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sia alle grate che ai manufatti accessori.

Articolo 43 - Svuotamento cestini porta rifiuti

1. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale è svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi a perdere.
2. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo.
3. La periodicità del servizio è determinata dal Comune.

Articolo 44 - Pulizia e lavaggio aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali; dovranno in particolar modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.

Articolo 45 - Asporto di carogne di animali

1. Il Comune provvede ad effettuare l'asporto delle carogne di animali domestici e non, giacenti sul suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dalla U.L.S.S. competente e nel rispetto della normativa vigente. Potrà essere prevista anche la possibilità di asporto di animali trovati su fossati o griglie irrigue.
2. Il Comune può provvedere all'attivazione di un servizio per il soccorso di animali feriti e abbandonati che sostino in luogo pubblico. L'animale, qualora non fosse possibile risalire immediatamente al proprietario, verrà consegnato alla U.L.S.S. di competenza.

Articolo 46 - Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche

1. Il Comune assicura la rimozione per estirpazione o diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, delle erbe spontanee da strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico. Sarà cura del Comune adottare tutte le precauzioni necessarie per non arrecare con le attività in oggetto, danni a persone, animali e cose.

Articolo 47 - Divieti ed obblighi degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' vietato a chiunque abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in

qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento, oppure utilizzando i contenitori predisposti dal Comune (cestini porta rifiuti, etc.).

2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto a provvedere personalmente all'asporto degli escrementi solidi.

3. Chi svolge operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l'interessato non intenda, oppure non possa, provvedere alla pulizia questa è effettuata dal Comune, previo pagamento della spesa sostenuta ed irrogazione della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.

4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.

8. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui sopra vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità al Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime nonché alla manutenzione delle aree verdi in virtù del principio di pubblica utilità e di buon vicinato ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 6, 7, 8 e 9 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 48 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati

contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 49 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

4. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.

Articolo 50 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3. Le imprese che a seguito di permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente svolgono lavori edili, durante i quali vengano prodotti rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno provvedere al loro smaltimento negli impianti autorizzati mentre gli utenti che eseguono piccoli lavori in proprio potranno conferire modeste quantità di detti rifiuti, presso il centro attrezzato di raccolta differenziata secondo quanto previsto dal presente Regolamento nell'apposita sezione.

Articolo 51 - Aree occupate da spettacoli viaggianti, feste e manifestazioni in genere

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, i promotori e/o gestori devono provvedere alla costante pulizia dei luoghi.

2. Ai gestori e/o promotori saranno forniti a cura del Comune, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti, cassonetti del secco e contenitori appositi per la raccolta differenziata in numero sufficiente, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate.

3. Il Comune garantisce il potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni.

4. Per le iniziative aventi rilevanza sociale-culturale in ambito comunale, comunque patrocinate dal Comune, i gestori delle medesime iniziative possono adottare, in accordo con il Comune, misure o comportamenti tesi ad utilizzare per lo svolgimento delle loro

attività, determinati materiali riciclabili o riusabili, anziché destinati allo smaltimento, ovvero che promuovano un effettivo recupero del materiale di cui trattasi.

Articolo 52 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre tenerli sgombri da rifiuti abbandonati anche da terzi e curarne il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.

Articolo 53 - Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico

1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale comunale segnalerà tutti gli elementi utili di propria conoscenza per accertare l'identità degli autori i quali, ove individuati, oltre alle sanzioni di cui al presente Regolamento dovranno provvedere all'asporto dei rifiuti, e a destinarli secondo le indicazioni del Comune.

2. Nel caso di impossibilità nell'individuazione degli autori di abbandono di rifiuti il Comune provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

Articolo 54 - Servizi accessori ed integrativi

1. I servizi oggetto del presente articolo comprendono:

- a) deaffissioni di manifesti e cancellazioni di scritte; per l'esecuzione del servizio sono adottate tecniche appropriate al fine di non compromettere o danneggiare le parti su cui ricadono le scritte medesime;
- b) lavaggio di superfici di particolare pregio;
- c) lavaggio e disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico;
- d) raccolta e asportazione delle foglie durante il periodo autunnale; tale servizio verrà svolto da operatori con l'ausilio di idonee attrezzature.

2. I costi per l'esecuzione dei servizi in oggetto e per lo smaltimento dei rifiuti risultanti ricadono sul Comune.

Titolo 7: Compostaggio domestico

Articolo 55 - Compostaggio domestico

1. Le utenze domestiche possono stipulare con il Comune apposita convenzione e rendere dichiarazione sostitutiva per il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).

2. Tale trattamento, noto come compostaggio domestico, va condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal Comune con questo Regolamento.

3. I convenzionati non hanno diritto al ritiro della frazione organica (FORSU).

4. L'adesione alla convenzione dà diritto ad una riduzione per il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. riferita alla frazione organica. Il Comune si riserva di eseguire

delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese dall'utente in merito all'adesione al compostaggio domestico.

Articolo 56 - Obblighi per l'utente

1. L'utente è tenuto:

- ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza, oltre a piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, etc.;
- a smaltire in proprio il materiale prodotto dal compostaggio domestico;
- a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità;
- a tenere il composter a una opportuna distanza dalle abitazioni vicine e a curare il corretto funzionamento del processo di compostaggio e ad evitare emissioni maleodoranti. A tal fine si fa riferimento anche al Regolamento di Polizia Rurale.

Articolo 57 - Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna:

- a riconoscere la riduzione del tributo sui rifiuti per chi pratica il compostaggio;
- a verificare eventuali irregolarità;
- a promuovere serate informative di incontro con la cittadinanza al fine di favorire il compostaggio domestico come pratica di gestione dei R.S.U.;
- ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall'uso del compostaggio domestico.

Articolo 58 - Esclusioni dall'adesione al compostaggio domestico

Sono escluse dall'attività di compostaggio domestico:

- le utenze non domestiche;
- i non residenti.

Articolo 59 - Modalità di svolgimento del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree in disponibilità dell'utente.
2. L'utente che aderisce al compostaggio domestico deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate nel presente Regolamento evitando espressamente di introdurre materiale non compatibile ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile.

Articolo 60 - Modalità di adesione

1. L'utente che intenda aderire al compostaggio domestico deve inoltrare specifica richiesta al Comune utilizzando i modelli a tal fine messi a disposizione.

Articolo 61 - Controlli

1. Il personale comunale sottopone l'utenza convenzionata ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che consentono di ottenere i relativi

benefici tariffari. In particolare il Comune effettua un controllo annuo a campione casuale nella misura percentuale fissata nel quattro per cento.

Articolo 62 - Uso improprio

1. L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione economica nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dall'Articolo 93 del presente Regolamento.

Articolo 63 - Durata

1. Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione l'utente è tenuto ad ottemperare alle modalità operative fino a disdetta o a revoca.
2. L'utente che non intenda più operare il compostaggio domestico deve comunicare tale decisione al Comune mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente al Comune; solo in questo caso l'utente potrà successivamente usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido.

Articolo 64 - Varie

1. Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento (ad esempio il compostaggio condominiale); tali richieste vanno opportunamente giustificate ed inoltrate in carta semplice al Comune.

Titolo 8: Validità del Regolamento, divieti, controlli e sanzioni.

Articolo 65 - Efficacia e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito Internet comunale nell'apposita sezione dedicata ai regolamenti comunali.

Articolo 66 - Vigilanza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni relative al controllo della gestione dei rifiuti, come disciplinata dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.
2. Il personale comunale addetto ai controlli ha l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia alle autorità competenti in ordine ad ogni infrazione riscontrata.
3. Chiunque sia il produttore del rifiuto, o di parte del rifiuto abbandonato o lasciato fuori dagli appositi contenitori, è soggetto a sanzione ai sensi del presente Regolamento, anche se non direttamente responsabile dell'atto illecito. Infatti il produttore del rifiuto ne è responsabile fino al momento del corretto recupero e/o smaltimento.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti, il personale comunale incaricato provvederà a segnalare alle autorità competenti il luogo del ritrovamento e cercherà di risalire al responsabile tenendo conto di ogni elemento utile allo scopo, allegando alla sua segnalazione in forma scritta anche idonea documentazione fotografica. Tutta la

documentazione servirà allo scopo di far rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi nazionali e comunitarie in materia, secondo il principio che “chi inquina paga” e secondo il principio del decoro e salubrità degli spazi pubblici.

5. Il Comune potrà avvalersi di sistemi di videosorveglianza allo scopo di individuare, per il tramite dei soggetti autorizzati dalla legge, gli autori di reati di danneggiamento o altre fattispecie anche penalmente rilevanti (quali ad esempio l'abbandono di rifiuti pericolosi, etc.). Il sistema di videosorveglianza dovrà rispettare le prescrizioni in materia del Garante per la protezione dei dati personali. A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento adottato dal Comune.

6. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca altrimenti.

Articolo 67 - Divieti

Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nel presente Regolamento. Sono in particolare vietati:

- a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori sia pubblici che concessi in comodato gratuito dal Comune o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata;
- b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- c) l'uso improprio dei contenitori e sacchetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi il conferimento di rifiuti tal quali non differenziati, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;
- d) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, l'asportazione di parti e componenti (coperchio, ruote, trasponder, etc.) nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, in particolare il conferimento di rifiuti tal quali non differenziati;
- g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- j) la collocazione delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori adibiti alla raccolta, sia del rifiuto differenziato, sia del secco non differenziato;
- k) l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree

pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

n) il danneggiamento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

o) Presso il centro attrezzato per la raccolta differenziata è vietato:

- l'abbandono di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori e all'esterno del medesimo centro attrezzato per la raccolta differenziata;

- l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;

- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori sono destinati;

- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;

- il conferimento di rifiuti speciali;

- il danneggiamento delle strutture e delle attrezzature del centro attrezzato per la raccolta differenziata.

Articolo 68 - Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii agli articoli 255 (Abbandono di rifiuti), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (Bonifica dei siti), 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (Traffico illecito di rifiuti), 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca), 261 (Imballaggi), le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite anche con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito dei valori minimi e massimi prefissati ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e come nel seguito precisate:

-Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta: da 25,00 € a 150,00 €

-Uso improprio dei contenitori per la raccolta compreso l'esposizione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti e il conferimento al di fuori degli appositi contenitori anche a seguito di accertamento successivo al fatto: da 25,00 € a 150,00 €

-Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi: da 25,00 € a 150,00 €

-Combustione di rifiuti: da 25,00 € a 500,00 €, oltre alla sanzione penale prevista per legge;

-Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico: da 25,00 € a 500,00 €

-Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica di animali morti: da 25,00 € a 150,00 €

-Conferimento al servizio di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati: da 25,00 € a 250,00 €

-Conferimento al servizio di rifiuti speciali pericolosi non assimilati: da 50,00 € a 500,00 €

-Danneggiamento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio pubblico: da 25,00 € a 150,00 €

- Comportamento difforme alle norme previste per il centro attrezzato per la raccolta differenziata: da 25,00 € a 150,00 €
- Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria: da 25,00 € a 150,00 € (oltre a quanto previste dalle specifiche disposizioni di carattere tributario)
- Utilizzo di contenitori diversi da quelli consegnati (o autorizzati) dal Comune: da 25,00 € a 150,00 €
- Conferimento di frazioni merceologiche differenziabili nei contenitori del secco non differenziato: da 50,00 € a 300,00 €
- Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti che possono essere schiacciati, piegati, etc.: da 25,00 € a 150,00 €
- Coperchio dei contenitori lasciato aperto o forzato laddove fisso: da 50,00 € a 300,00 €
- Spostamento, manomissione, rottura o insudiciamento dei contenitori, affissione di manifesti o di scritte non autorizzate sugli stessi: da 25,00 a 150,00 €
- Presenza degli utenti nell'area di manovra dei compattatori, degli scarrabili e dei mezzi operatori: da 25,00 a 150,00€
- Fosse non ammesse per la conservazione temporanea: da 25,00 a 150,00€
- Parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta: da 25,00 a 150,00€
- Deposito all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie o altri materiali (quali ad esempio: asfalto, bitume, lana di roccia, isolante, etc.) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere: da 50,00 a 300,00 €
- Conferimento dei rifiuti da parte di utenti che non hanno residenza nel Comune (fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento): da 50,00 a 500,00 €
- Abbandono dei rifiuti mercatali da parte dei venditori o mancata sottoscrizione delle convenzioni previste dal presente Regolamento: da 50,00 a 300,00 €
- Mancato rispetto del divieto di non imbrattare suolo, strade, marciapiedi e luoghi pubblici: da 50,00 a 400,00 €
- Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci: da 25,00 € a 150,00 €

Titolo 9: Qualità dei servizi

Articolo 69 - Premessa. Principi fondamentali

1. Il Comune, nell'obiettivo dell'efficienza, garantisce, nell'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:

- eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
- imparzialità nell'erogazione dei servizi;
- continuità e regolarità delle prestazioni;
- partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
- efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il Comune si prefigge inoltre l'obiettivo di adeguare le strutture operative, i mezzi tecnici, le tecnologie impiegate e l'organizzazione gestionale per migliorare l'efficienza del servizio.

3. Il Comune si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.

4. Il Comune si impegna a rispettare l'ambiente nell'esercizio dei servizi offerti ed a garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte, in particolare attraverso la riduzione dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e della loro pericolosità e la promozione di iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materiali ed energia.

5. Il Comune garantisce l'adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Articolo 70 - Strumenti standard di qualità del servizio

1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Comune è determinato ad osservare sono:

- continuità e regolarità dei servizi;
- tutela dell'ambiente;
- formazione del personale;
- procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
- rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

2. Attraverso le analisi delle rilevazioni del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio allo scopo di aumentarne l'efficienza e la qualità.

Per il centro attrezzato per la raccolta differenziata il Comune garantisce il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e la derattizzazione; inoltre devono essere costantemente eliminati accumuli di acqua al fine di evitare la riproduzione della zanzara tigre, diversamente va prevista disinfestazione.

Articolo 71 - Continuità e regolarità dei servizi

1. Il Comune si impegna a garantire la continuità e regolarità dei servizi oggetto del presente Regolamento.

2. Il Comune attiva opportune modalità di controllo per il rilievo dell'esecuzione dei servizi.

Articolo 72 - Rapporti con gli utenti

1. Il personale addetto ai servizi oggetto del presente Regolamento è tenuto a trattare con gli utenti in maniera cortese e rispettosa e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi previsti dai servizi medesimi. Per quanto attiene le norme comportamentali si fa riferimento al Codice di comportamento adottato dal Comune.

Articolo 73 - Strutture di controllo

Il Comune provvede a garantire le seguenti attività:

- ricevere i reclami degli utenti;
- effettuare accertamenti sui reclami stessi;
- eventualmente ad effettuare indagini a campione presso gli utenti per raccogliere giudizi inerenti al servizio;
- elaborare progetti per il conseguimento di migliorie o di nuovi obiettivi di qualità dei servizi oggetto del presente Regolamento o di migliore tutela dell'ambiente.

Titolo 10: Disposizioni varie e finali

Articolo 74 - Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti.